

Titolo I : Denominazione - Scopi - Sede - Durata

Art. 1 - E' costituita L'Associazione "AMICI CONVITTO NAZIONALE VITTORIO EMANUELE II".

L'associazione ha sede in Piazza Monte Grappa 5 00195 Roma.

Art. 2 - L'associazione non ha scopo di lucro e la durata è illimitata.

Art. 3 - L'associazione ha per scopo:

- il rafforzamento dei vincoli di solidarietà sorti nell'adempimento del comune dovere tra gli ex convittori e studenti;
- la cura e l'assistenza morale e quindi il rinsaldamento dei vincoli fra gli associati;
- l'acquisizione di pubblicazioni e documenti sulla storia e sulle vicende del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, al fine di conservarne e tramandarne le tradizioni e difenderne le caratteristiche;
- l'eventuale creazione di un centro di fermento intellettuale intorno alle tradizioni ed alle caratteristiche del Convitto Nazionale predetto;
- l'istituzione di borse di studio, ovvero creazioni di fondi da destinarsi ad alunni meritevoli e bisognosi da prescegliersi ogni biennio dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei convittori e studenti del Convitto;
- intraprendere iniziative culturali, artistiche, sportive e ricreative che perseguano il fine di valorizzare al meglio le caratteristiche del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II.

Titolo II : Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 4 - Il patrimonio è costituito dai beni che diverranno di proprietà dell'Associazione per acquisto o per ricevimento di eventuali donazioni, erogazioni, e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- da sponsorizzazioni e sovvenzioni di Enti Pubblici e privati;
- da redditi patrimoniali;

- da ogni alta entrata che concorrerà ad incrementare l'attività sociale, comprese quelle derivanti da eventuali attività commerciali poste in essere per sostenere le finalità dell' Associazione.

Art. 5 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Art. 6 - Possono far parte dell'Associazione tutti gli ex allievi del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II e tutte le persone fisiche e giuridiche che per la loro attività, di lavoro, o di studio, passata o futura, siano interessate all'attività dell'Associazione stessa, che ne facciano domanda dichiarando di accettare incondizionatamente, il presente statuto.

Le domande di ammissione sono vagliate del Consiglio direttivo con decisioni che vengono rese note senza obbligo di motivazione.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli appartenenti ad un comportamento che non nuoccia al buon nome, dell'associazione ed al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua nella misura decisa dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio può venir meno per dimissioni o per delibera d'esclusione presa dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità o morosità.

A tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci.

Titolo III : Organi e Amministrazione.

Art. 7 - Sono organi dell' associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e se nominati, il Vice Presidente, il segretario e il tesoriere;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 8 - L'assemblea dei soci viene convocata almeno una volta all'anno entro il 31 marzo di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Può essere, inoltre, convocata a cura del Presidente, su richiesta di almeno tre consiglieri o di almeno dieci soci;

La convocazione dell'assemblea e l'ordine del giorno saranno comunicati ai soci almeno con otto giorni di anticipo per lettera, posta elettronica, fax, telefono o per affissione all'albo dell'associazione.

Art. 9 - Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Le assemblee chiamate a deliberare su modifiche allo statuto o sull'estinzione dell'ente sono validamente costituite sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e deliberano con la maggioranza dei voti espressi.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote annue d'associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci con delega scritta, con il massimo di due deleghe per ciascun socio.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, ed in assenza di entrambi, da persona nominata dall'assemblea stessa, la quale provvederà anche alla nomina di un segretario e, se del caso, di due scrutatori.

Spetta al Presidente il controllo della regolarità delle deleghe e del diritto di intervento all'assemblea in genere.

Delle riunioni dell'assemblea non straordinaria sarà redatta, su apposito libro, un verbale che sarà firmato dal Presidente, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

L'assemblea delibera, in ordine alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su quanto altro ad essa demandato per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da otto membri, scelti fra gli associati, e nominati dall'assemblea.

Forma parte del Consiglio, altresì, il Rettore del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II.

Il Consiglio dura in carica tre anni e, comunque, fino all'assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché inferiore alla metà, il Consiglio ha la facoltà di procedere per cooptazione alla integrazione del Consiglio stesso fino al numero previsto dallo statuto.

Alla prima riunione tali nomine saranno sottoposte alla ratifica dell'assemblea.

I membri del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente anche a richiesta di altri membri lo ritenga necessario.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere più anziano.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha il compito:

- di deliberare sulle questioni relative alle attività sociali e di curare l'attuazione delle relative finalità;

- di predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- di deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale eccedente l'ordinaria amministrazione;
- di deliberare su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente;
- di deliberare circa l'ammissione o l'espulsione di soci;

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri compiti ad uno o più dei suoi membri.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, nomina fra i suoi membri il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, il segretario, ed il tesoriere che restano in carica per tutta la durata del mandato.

Art. 12 - Il Presidente dirige l'associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.

Ha la responsabilità generale del buon andamento di tutte le attività dell'associazione.

Al presidente spetta l'ordinaria amministrazione ed in caso di urgenza può compiere atti di amministrazione straordinaria dandone al più presto comunicazione al Consiglio per la necessaria ratifica.

Al Presidente compete la firma e la rappresentanza legale dell'associazione.

Il Presidente presiede le riunioni di Consiglio, ne controlla la regolare costituzione e sottoscrive assieme al segretario i verbali delle riunioni.

Art. 13 - L'assemblea nomina anche un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra gli associati; durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Provvede altresì alla nomina del Presidente del Collegio stesso.

In caso di morte, assenza o impedimento di un membro effettivo subentra il supplente più anziano.

I predetti revisori esaminano annualmente i rendiconti e riferiscono all'assemblea.

Titolo IV : Scioglimento - Controversie - Rinvio.

- Art. 14** - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale in tale sede, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibererà altresì in ordine alla devoluzione del patrimonio, che deve essere comunque destinato a fini mutualistici e di pubblica utilità.
- Art. 15** - Tutte le eventuali controversie tra gli associati e l'associazione, ovvero i suoi organi, saranno sottoposte alla esclusiva giurisdizione di un Collegio Arbitrale composto di tre membri scelti una per ognuna delle parti ed il terzo di comune accordo, ovvero dal Presidente del Tribunale di Roma.
Il Collegio agirà *ex bono et equo*, senza formalità di rito, ed il suo *lodo* sarà inappellabile.
- Art. 16** - Per tutto quanto non contemplato si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile vigenti in materia.